



COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

Viale Gramsci 55/B – 53025 PIANCASTAGNAIO (SI) – ITALIA - Tel. 0577 786024 – Fax 0577 786711

e-mail: polizialocale@comune.piancastagnaio.si.it

ORD. N.29 DEL 04/09/2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE PARTITE CASALINGHE, CAMPIONATO DI SERIE "C" GIRONE "B" STAGIONE 2024/2025, CHE VERRANNO DISPUTATE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI PIANCASTAGNAIO.

IL SINDACO

CONSIDERATO il calendario delle partite di serie "C" girone "B" disputate dalla U.S. Pianese, valevoli per la stagione calcistica 2024/2025, presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio (SI) sito in Piazza Spartaco Lavagnini civ. n. 1;

VALUTATO che per detti incontri è prevedibile un numeroso pubblico tra cui folti gruppi di sostenitori ospiti;

RICHIAMATE le disposizioni impartite in sede di riunione GOS tenutasi il giorno 20/08/2024;

CONSIDERATO che in occasione degli eventi calcistici previsti per la stagione 2024/2025, per garantire la pubblica sicurezza e privata incolumità si rende necessario attuare tutte le misure necessarie, compresa l'eliminazione di ogni potenziale fonte di pericolo connessa all'uso di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro, lattine e simili;

DATO ATTO CHE, all'interno della perimetrazione delle aree riservate, come previste dal piano di gestione dell'evento e delle emergenze, approvato in sede di GOS, dovranno essere chiusi al pubblico gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività aperte al pubblico in genere;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcool in volume.";

CONSIDERATO l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17/03/2010, nel definire le norme di comportamento per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore" oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

RITENUTO CHE

- in più occasioni si è potuto riscontrare che il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche ha alterato i freni inibitori e ha facilitato la commissione di atti di violenza e turbative all'ordine pubblico;

- spesso l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine ha determinato l'incontrollata diffusione di tali rifiuti che sono stati utilizzati come oggetti contundenti divenendo strumenti atti ad offendere;

VALUTATI i sopralluoghi effettuati dove si è potuto appurare che alcuni esercizi pubblici, presenti nella predetta area potrebbero risultare punti di aggregazione;

RITENUTO pertanto di dover disporre, in occasione degli eventi calcistici casalinghi serie "C" girone "B" stagione 2024/2025 che si terranno presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio tutte le misure atte a garantire la pubblica sicurezza ed incolumità, in particolare:

- a) il divieto per le attività commerciali su area pubblica, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed i circoli privati posti nell'area, come individuata al successivo punto 3 del presente dispositivo, di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici, nonché bevande in contenitori di vetro e in lattine che, se consumate all'esterno del locale, dovranno essere somministrate in contenitori di plastica o similari;
- b) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, pubblici esercizi e le attività aperte al pubblico, in genere ricomprese all'interno dell'area riservata, come stabilito dal piano di gestione dell'evento e delle emergenze, approvato in serie di GOS-Questura di Siena;

VISTI

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 773/1931;
- La legge 4 aprile 2007 n. 41 recante "misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi al manifestazioni calcistiche";
- L' art. 54 del D.Lvo 267/2000 così come modificato dal decreti legge n. 14/2017 convertito in legge n. 48/2017;
- L'art. 7 bis del D.Lvo 267/2000;
- L'art. 689 del Codice Penale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportati,

in occasione delle partite casalinghe della U.S. Pianese, del campionato di SERIE "C" –girone "B", stagione 2024/2025, che verranno disputate presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio:

1. tutti gli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività aperte al pubblico in genere, ricompresi all'interno dell'area riservata, così come stabilito dai piani di gestione dell'evento e delle emergenze approvato in serie di GOS-Questura di Siena, dovranno essere chiusi al pubblico a partire da due ore prima dell'inizio delle partite e fino a nuova disposizione impartita dal dirigente di PS presente in loco;
2. è fatto divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici, nonché bevande in contenitori di vetro e in lattine a partire da due ore prima dell'inizio delle partite e fino a nuova disposizione impartita dal dirigente di PS presente in loco;
3. nei periodi di cui ai punti 1-2, nei soli esercizi con le sole caratteristiche di somministrazione di alimenti e bevande è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti solamente all'interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate;

4. l'area, nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo, è da considerarsi quella limitrofa allo Stadio Comunale e compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze:
- Viale Antonio Gramsci;
 - Via delle Acacie;
 - Piazza Spartaco Lavagnini;
 - Via Grossetana;
 - Via Fratelli Rosselli.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune, che sia notificata alle attività interessate e che sia trasmessa:

- alla Questura di Siena;
- al Comando dei Carabinieri di Piancastagnaio;
- alla locale Polizia Municipale;

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Dr. Franco Capocchi